

RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, 12 dicembre 2017

ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I "CENTRI SALUTE MENTALE" DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: €56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
Quesito n. 52	L'art 15 del disciplinare prevede la costituzione per l'aggiudicatario di una fidejussione per una percentuale pari al 10% (o quella diversa di cui all'art.93 c.7 D.Lgs 50/2016) rispetto all'importo contrattuale, chiediamo se la seguente interpretazione dell'articolo e' da intendersi corretta: in caso di aggiudicazione la percentuale da applicare sarà così ripartita: a) al 40 % del valore totale a base d'asta del singolo oggetto di partecipazione al primo soggetto accreditato - b) al 20% per il secondo classificato c) e in ragione del valore di affidamento effettivo che sarà riconosciuto a ciascuno degli altri soggetti accreditati? o saranno altri i criteri di ripartizione della garanzia tra i diversi soggetti accreditati e quindi che stipuleranno i contratti?	L'interpretazione è corretta.
Quesito n. 53	Siamo a richiedere il seguente quesito: possono aversi delle conseguenze ai fini della partecipazione qualora un soggetto vada a variare tra la fase di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione della stessa, per ragioni di contingenza/ necessità, la sede di un servizio (esempio gruppo appartamento che dall'indirizzo "x" venga spostato all'indirizzo "y" , mentre per il resto il servizio rimane ontologicamente lo stesso di quello presentato in progetto)	Non è possibile variare la sede di un servizio fra la fase di presentazione dell'offerta e la fase di aggiudicazione della stessa, giacché fra i criteri di valutazione del merito tecnico qualitativo, di cui all'art. 12 del disciplinare di gara, sono previsti criteri legati alle caratteristiche della sede operativa (v. criterio di valutazione n. 8). Inoltre, come chiaramente previsto all'art. 7 del disciplinare di gara, l'eventuale sostituzione/integrazione dell'offerta è ammessa, purché pervenga entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (31.01.2018, ore 13,00) e con le modalità ivi indicate. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
Quesito 54	Possono partecipare come RTI all'oggetto 42 o 43, due soggetti che abbiano partecipato singolarmente agli oggetti che vanno dall' 1 al 41?	Sì
Quesito 55	Qualora un soggetto intenda partecipare agli oggetti 26-30 (G.A. 24h), la definizione di "presenza di personale nell'arco delle 24 ore" riportata dall'art. 5.3.1 par. , deve	L'espressione "presenza di personale nell'arco delle 24 ore" deve intendersi come presenza effettiva ed attiva per 24 ore al giorno.

	<p>intendersi come presenza effettiva ed attiva h 24, o il requisito e' comunque soddisfatto ad esempio in caso di una presenza dell'operatore per alcune ore notturne in pronta reperibilità all'interno della struttura ?</p>	
<p>Quesito 56</p>	<p>È possibile partecipare con la stessa struttura/servizio a più oggetti dell'AQ? Per esempio, con lo stesso Gruppo Appartamento si può partecipare agli oggetti 28, 33 e 38?</p>	<p>Con riferimento alla "stessa struttura/servizio", il medesimo OE potrà partecipare alla procedura di gara relativamente a:</p> <p>A) interventi in setting residenziale o semiresidenziale, presentando offerta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>uno o al massimo due degli Oggetti dal n. 1 al n. 25</u> (tipologia "Comunità Alloggio per la Salute Mentale") : ad esempio per il n.1 e/o il n. 11; oppure per il n. 7 e/o il n. 17, e così via in base all'ubicazione della sede operativa del servizio; • <u>uno solo degli Oggetti dal n. 26 al n. 41.</u> <p>B) interventi di continuità di cura e di supporto alla persona nel passaggio dalla residenzialità al suo contesto di vita, presentando offerta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o entrambi gli Oggetti n. 42 e n. 43, se presenta offerta anche per Oggetti dal n. 1 al n. 41; <p>C) interventi di progettazione ed attuazione di percorsi individualizzati di autonomia possibile" presentando offerta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più degli Oggetti dal n. 44 al n. 51 <p>Pertanto, la fattispecie esemplificata nel quesito 56 non è consentita.</p> <p>Gli Oggetti dal n. 26 al n. 40, riferiti agli interventi residenziali del tipo "Gruppo Appartamento", configurano un'offerta che la SA ha intenzionalmente diversificato in 3 distinte tipologie (3 differenti "prodotti") sulla base di un criterio di graduazione dell'intensità del supporto che l'OE deve garantire mediante la presenza di personale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GA con presenza di personale nell'arco delle 24 ore per 7 giorni alla settimana (Oggetti dal n.26 al n.30), 2) GA con presenza di personale per almeno 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana (Oggetti dal n.31 al n.35), 3) GA con presenza di personale per almeno 6 ore al giorno per almeno 5 giorni alla settimana (Oggetti dal n.36 al n.40). <p>Tale diversificazione è strettamente funzionale all'esigenza tecnica/clinica esplicitata all'art. 5.3.2, comma 4, del Capitolato Tecnico: l'equipe del CSM e/o l'UVM deve poter valutare l'eligibilità dell'utente per una delle tre tipologie così individuate ed inoltre "l'utenza ospitata nella medesima struttura dovrà presentare caratteristiche omogenee, o comunque compatibili, rispetto all'intensità ed alla tipologia dei bisogni assistenziali espressi, in relazione ai livelli di funzionamento ed alle condizioni psicologiche e relazionali". Pertanto, non è consentito all'OE presentare offerta, per esempio, per un GA h 24 e contestualmente, con lo stesso GA, partecipare alla gara per un servizio di GA h 12 perché in caso di aggiudicazione dell'AQ per</p>

		<p>entrambi gli Oggetti, egli, in fase di stipula di differenti Contratti Applicativi, sarebbe tenuto a garantire contemporaneamente due diversi livelli di supporto nella stessa sede operativa mediante il medesimo servizio e ciò sarebbe in contrasto con le esigenze dei pazienti inseriti e con le suddette prescrizioni del capitolato tecnico. In altri termini, se, ad esempio, il piano di trattamento individualizzato del Sig. XX prevedesse una intensità di supporto inferiore alle 24 ore, la doverosa presenza di operatori nell'arco delle 24 ore necessaria per soddisfare i bisogni espressi dal piano di trattamento di un altro ospite Sig. YY, potrebbe indurre comportamenti deleganti ed ostacolare o impedire l'esercizio delle abilità richieste e l'assunzione di responsabilizzazione necessaria al raggiungimento degli esiti attesi per XX.</p>
<p>Quesito 57</p>	<p>All'art. 1 del disciplinare di gara "PREMESSA – informazioni generali di gara – requisiti di partecipazione", all'interno del punto "Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83 c. 1 lett. c) D. Lgs. N. 50/16" punto 9 viene richiesto che nell'ultimo "triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE" ci sia stata "l'occupazione di almeno un terzo dei posti disponibili a favore di utenti in cura ed inviati dai Servizi pubblici per la salute mentale". A tal proposito, si richiede se tale requisito deve essere posseduto dall'Operatore Economico in generale oppure se si riferisce ai singoli servizi/strutture dello stesso Operatore Economico, ovvero: la scrivente COOP.VA ha in programma di aprire entro gennaio 2018 un ulteriore Gruppo Appartamento a bassa soglia, con questo servizio/struttura può partecipare ad uno degli oggetti dell'AQ?</p>	<p>Il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico in generale e non è riferito ai singoli servizi/sedi operative per cui si presenta offerta.</p> <p>L'OE che possieda "in generale" (nel senso sopra specificato) il requisito richiesto dall'art. 1, punto 9 del Disciplinare di Gara può partecipare alla presente procedura presentando offerta anche per un servizio di tipo "Gruppo Appartamento" di nuova attivazione, a condizione che, all'interno della "busta A – documentazione amministrativa" venga presentata la documentazione richiesta dall'art. 1, punto 4 del Disciplinare di gara</p>